



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

DECRETO N. 220 DEL 1 LUGLIO 2023

Revoca assessore comunale Carpani Carlantonio

IL SINDACO

PREMESSO che, con decreto sindacale n. 217 del 25 maggio 2023, veniva nominata la Giunta Comunale nella seguente composizione:

- a) **MAIANTI MIRIAM** nata a Crema (CR) il 22.07.1967 e residente a Trescore Cremasco, in Viale Risorgimento n.20, è nominata Vicesindaco e Assessore del Comune di Trescore Cremasco: con l'incarico relativo seguenti settori: **Relazioni con il pubblico**.
- b) **CARPANI CARLANTONIO EUGENIO** nato a Spino d'Adda (CR) il 20.03.1957 e residente a Spino d'Adda in Via Manzoni n. 78, è nominato Assessore del Comune di Trescore Cremasco: con l'incarico relativo ai seguenti settori: **Servizi sociali, Manifestazioni e rapporti con le Associazioni**.

RICORDATO che l'articolo 46, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 stabilisce che : *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”*.

PRESO ATTO che la revoca dell'assessore, al pari della nomina, costituisce un atto avente natura amministrativa, ma presentante forti profili di valutazione politica e caratterizzato da un'ampia discrezionalità. Infatti, viene qualificato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. I[^], n. 936/2021) come *“atto di alta amministrazione”*. Ed infatti, la richiamata giurisprudenza statuisce che: *“Non si può dubitare che l'atto di revoca costituisca atto di alta amministrazione. È peraltro da ritenere che, in linea con consolidata giurisprudenza, la revoca degli assessori comunali rientri nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati. Pur non avendo natura politica, in quanto sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco. Il giudice amministrativo, sfornito del sindacato di merito, non può che prendere in considerazione, nel sindacato di legittimità, i profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio”*¹. In buona sostanza, la revoca assessorile deve essere motivata, ma la motivazione deve limitarsi a valutazioni di "opportunità politico-amministrative". La giurisprudenza conferma tale assunto: *"L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca di un assessore da parte del sindaco o del presidente della provincia è assolto senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato, potendo contenere la motivazione valutazioni di opportunità politico-amministrative attinenti ad esigenze di carattere generale quali i rapporti con l'opposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare"*². Ancor più recentemente, il granitico orientamento ora illustrato è stato confermato,

¹ In tal senso, pure: Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 4057/2012 e n. 2015/2017.

² Tar Sicilia, sez. Catania, sez. I[^], n. 2.336/2018. In tal senso: *"I provvedimenti di revoca dei componenti della giunta comunale, pur essendo atti amministrativi e non politici, hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico*

evidenziando che la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non necessitante di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco. Ciò, in quanto la revoca riguarda un incarico fiduciario, e, pertanto, assume connotati di insindacabilità in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità³. Inoltre, è stato evidenziato che *“il provvedimento di revoca dell’assessore non è un provvedimento sanzionatorio potendo lo stesso basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco”*⁴.

RILEVATO che la Giunta comunale, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000) compie gli atti di amministrazione, che non sono riservati al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti. Alla Giunta spettano, in buona sostanza, i compiti di gestione strategica del Comune, sulla base degli indirizzi programmatici approvati in sede consiliare. A tal riguardo, occorre ricordare che la Giunta esercita delicati compiti, fra cui: - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; - adotta i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; - adotta il Piano Esecutivo di Gestione, che determina gli obiettivi e assegna ai dirigenti le relative risorse per conseguire gli obiettivi assegnati; - in caso d’urgenza, adotta le deliberazioni di variazione del bilancio, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale nei successivi sessanta giorni; - approva la programmazione triennale della dotazione organica del personale; - nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche, approva i progetti definitivi ed esecutivi e le relative varianti delle opere pubbliche; - approva i piani di lottizzazione, quando essi siano semplici strumenti di attuazione del piano regolatore; - stabilisce le aliquote delle tariffe e dei servizi, nell’ambito dei regolamenti adottati dal Consiglio Comunale. Quindi, la Giunta Comunale costituisce l’organo di “gestione strategica” del Comune, in quanto raccorda gli indirizzi programmatici, espressi dal Consiglio, alla concreta attività gestionale, affidata ai Dirigenti, ai Responsabili di Area, ai dipendenti. Ai fini dell’effettuazione di tale gestione strategica, la Giunta collabora attivamente con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Conseguentemente, la Giunta, in quanto organo collaborante con il Sindaco, è legata al medesimo da un rapporto di natura fiduciaria, che costituisce la fonte primaria della nomina. Precisamente, il potere sindacale di individuazione e nomina della Giunta costituisce un’attribuzione squisitamente fiduciaria, che lega in modo penetrante il soggetto nominante (il Sindaco) ed il soggetto nominato (l’assessore). Un legame forte, politicamente insorgente dall’appartenenza ad un preciso Gruppo, che condivide un comune insieme di valori ed idee. Un Gruppo politicamente coeso, che esige, nei riguardi della Giunta, la sussistenza e la permanenza di una reale e fattiva volontà di cooperare insieme per la realizzazione di un comune programma.

PRESO ATTO che, sin da subito, tra l’Assessore Carpani Carlantonio ed il Sindaco sono emerse divergenze forti e sempre più rilevanti, tali da assumere un connotato di chiara inconciliabilità. Tali divergenze si sono manifestate soprattutto in relazione ad un fatto oggettivo: l’indebita ingerenza dell’assessore in settori ed attività di sua non competenza. Precisamente, l’assessore, attraverso diverse condotte, si è ingerito nelle competenze degli uffici, non corrispondenti ai suoi rami di competenza. Siffatta condotta, più volte ripetuta, ha ingenerato confusione ed equivoci di rilevante entità anche in considerazione del fatto che le inegerezze sono state poste in essere senza una

fiduciario. Di talché, la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica” (Tar Lombardia, sez. Milano III[^], 15 maggio 2014, n. 1.263).

³ Pertanto, risulta legittimo il provvedimento di revoca di un assessore, che reca ampia e puntuale motivazione in ordine alle ragioni politiche sottese alla decisione, con specifico riferimento alla insorgenza di “situazioni di conflittualità” rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza, che valgono a giustificare l’esercizio del potere, anche nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare funzionamento degli organi comunali e alla efficace gestione dell’ente (Tar Puglia, sez. Lecce I[^], n. 630/2020; Tar Campania, sez. Napoli I[^], n. 1966/2020).

⁴ Tar Piemonte, sez. II[^], n. 741/2021.

preventiva autorizzazione da parte del Sindaco. Le indicate ingerenze hanno pregiudicato, in primo luogo, il necessario raccordo fra amministrazione e struttura burocratica. In conseguenza di tale primo effetto, il rapporto fiduciario di natura politica, che deve necessariamente sussistere fra il sindaco ed i suoi assessori, si è irrimediabilmente compromesso. In mancanza di tale rapporto fiduciario, appare evidente che il concreto interesse e la carica motivazionale, che deve animare l'assessore, si sono pure esse logorate.

L'indicato complessivo comportamento ha influito negativamente sul corretto ed efficace funzionamento dell'organo collegiale, di cui è parte, e ha determinato il venir meno delle condizioni di fiducia, poste a fondamento della sua nomina assessorile.

PRECISATO che il venir meno della "fiducia" sull'idoneità del soggetto nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi come riferito a qualsivoglia genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali dell'Assessore, né è da intendersi avente un valore sanzionatorio. Tutt'altro. Ciò che è venuto meno è l'indispensabile rapporto fiduciario, fra nominante (Sindaco) e nominato (assessore), che deve sempre sussistere nel contesto, pure esso fiduciario della Giunta. Ed, infatti, il rapporto fiduciario, che si è purtroppo leso, è finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell'interesse della collettività rappresentata ed a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento, principi cardine dell'attività di ogni Pubblica Amministrazione.

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire, con piena efficienza ed operatività, il programma politico, anche con riferimento alle competenze delegate all'Assessore e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta Comunale.

ACCERTATO che tali obiettivi non appaiono più compatibili con la permanenza del signor Carpani Carlantonio nella compagine di Giunta quale Assessore, essendo ormai irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia e di collaborazione con il Sindaco.

PRECISATO, infine, che il venir meno del rapporto di collaborazione e di coesione politica con il signor Carpani rende problematico e gravoso il perseguimento degli obiettivi programmatici.

RITENUTO che, mutata la situazione di fatto e valutato nuovamente l'interesse pubblico originario, si rende opportuno e necessario provvedere alla revoca della nomina, fermo restando che con l'adozione del presente atto permane l'apprezzamento per il mero impegno, comunque profuso.

RIBADITO che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi e gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione non è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, né è da intendersi di natura sanzionatoria.

RICORDATO che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sezione V[^], nella sentenza 21 gennaio 2009 n. 280⁵, la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente. Ciò, in quanto le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico. Viceversa, tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo, nel quale la valutazione degli interessi

⁵ Vedasi anche sentenza Consiglio di Stato Sez V n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 4057 del 10 luglio 2012.

coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale.

VISTO IL D.Lgs n. 267/2000.

DECRETA

1. Di **revocare la nomina ad Assessore ai settori Servizi sociali, Manifestazioni e rapporti con le Associazioni.**, conferita a **Carpani Carlantonio**, dando atto che la revoca comporta la contestuale perdita sia della nomina di assessore sia di tutte le deleghe attribuite.
2. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito e separato atto, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte faranno capo al Sindaco.
3. Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messaggi notificatori del Comune.
4. Di comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 267/2000, il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza.
5. Di comunicare il presente provvedimento all'illustrissimo signor Prefetto di Cremona.
6. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento e dalla data della sua notifica, è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Trescore Cremasco. li 1 luglio 2023



Il Sindaco
Angelo Barbatì